

□ **Mozione n. 479**

presentata in data 7 maggio 2013

a iniziativa del Consigliere Binci

“Verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti biogas, biomasse eolico – Applicabilità del comma 1 bis, art. 3, l.r. n. 3/2012”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Preso atto che in data 26.03.2012 l'Assemblea legislativa delle Marche ha approvato la legge regionale n. 3/2012, che con successiva l.r. 30/2012 è stata modificata prevedendo con l'art. 2 di inserire il comma 1 bis e 1 ter all'art. 3 della l.r. 26 marzo 2012, n. 3;

Visto:

che il testo di modifica relativo al comma 1 bis, recita testualmente “i progetti di cui agli allegati B1 e B2 che prevedono soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dai medesimi allegati, sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA qualora producano impatti significativi e negativi sull'ambiente, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all'allegato C. La Giunta regionale determina le modalità di attuazione ed applicazione della presente disposizione”;

che ad oggi la Giunta regionale non ha ancora adottato le modalità di attuazione in applicazione della valutazioni previste dalla l.r. 30/2012;

che con nota del 25 febbraio 2013 - ID 5820878 - il responsabile della P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali ha richiesto un parere alla P.F. “Legislativo e Attività istituzionali”;

che con nota dell'11 marzo 2013 - ID 5853952 -, detta P.F. rilevava quanto segue:

“La disposizione introdotta dalla legge regionale n. 30/2012, con l'inserimento del comma 1 bis all'art. 3 della legge regionale n. 3/2012, amplia le categorie dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA peraltro non individua in maniera diretta i progetti assoggettabili, ma si limita a rimandare espressamente ad un atto di Giunta regionale le modalità di attuazione, si noti, “di applicazione” della medesima disposizione, pur rinviando già per la valutazione degli impatti sull'ambiente che ne giustificano l'assoggettabilità ai criteri di cui all'Allegato C. La formulazione del comma 1 bis dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2012 sembra, quindi, essere tale da condizionare espressamente l'applicabilità all'avvenuta adozione dell'atto di Giunta che ne determini le relative modalità di attuazione e applicazione. D'altronde la norma non stabilisce alcun termine, entro cui la Giunta deve adottare la determinazione prevista, ne prevede alcuna misura sostitutiva in sua mancanza. Appare dunque evidente che l'atto di Giunta sia necessario ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle norme in esame, la quale non ha natura autoapplicativa e, tra l'altro non fa discendere conseguenze specifiche dalla mancata adozione dell'atto medesimo. In ogni caso la pendenza del giudizio di costituzionalità sull'art. 3, nell'ambito del quale si inserisce il comma 1 bis, suggerisce di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale prima di assumere una qualunque determinazione riguardo l'applicazione della suddetta disposizione”.

Considerato:

che questo parere di fatto annulla gli effetti introdotti con la modifica della l.r. 30/2012, rendendola inapplicabile fino alla stesura dei criteri da parte della Giunta regionale per il quale si suggerisce addirittura di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale prima di assumere una qualunque determinazione riguardo l'applicazione della suddetta disposizione;

che un parere, ancorché autorevole del Servizio Attività Normativa e Legale della Regione Marche non può limitare una legge regionale, rendendola inapplicabile;

Ritenuto:

che nessun atto “sospensivo” delle autorizzazioni in corso è stato mai prodotto e quindi attualmente, dopo la pubblicizzazione del parere espresso, devono essere rilasciate autorizzazioni sulla base del vecchio quadro normativo l.r. 3/2012 contraddicendo di fatto la l.r. 30/2012, rendendola inefficace;

che i Comuni e gli uffici provinciali e regionali responsabili dei procedimenti vengono invitati a contraddire e violare nei fatti la l.r. 30/2012, con riferimento al parere suddetto;

Ritenuto altresì:

che il parere del Servizio Attività Normativa e legale rovescia e cancella la volontà espressa nella legge 30/2012 dal Consiglio regionale, non tenendo conto che indipendentemente dal parere della Consulta il Consiglio Regionale nella l.r. 30/2012 ha già di fatto recepito che il criterio di selezione del progetto non può essere solo dimensionale e che è necessario una valutazione che tenga conto dei valori ambientali, della salute dei cittadini e del territorio, inserendoli nell'allegato C in rispetto a quanto previsto nella normativa europea sulla VIA;

che qualora una legge, indichi già gli elementi indispensabili per la sua applicazione, l'applicabilità è immediata, nonostante il rimando ad atti successivi, tendenti a fornire i dettagli;

Ribadisce che la l.r. 30/2012 inserendo il comma 1 bis all'art. 3 della l.r. 3/2012 stabilisce che i progetti che sono sotto le soglie dimensionali, di cui agli allegati B1 e B2, devono essere valutati sulla base dei criteri dell'allegato C e, qualora producano impatti significativi e negativi sull'ambiente devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA permettendo ai Comuni e Provincia di concorrere alle decisioni;

Valutato che l'inadempienza della Giunta regionale a determinare le modalità di attuazione e applicazione dell'art. 3 comma 1 bis, non possa sospendere l'applicabilità della verifica dei progetti ai sensi dell'allegato C chiaramente prevista come obbligatoria ed efficace sin dall'approvazione della legge regionale stessa;

IMPEGNA

la Giunta regionale a:

- 1) sospendere nei nuovi procedimenti e in quelli in corso, l'applicazione del parere della P.F. “Legislativo e attività istituzionali”;
- 2) ribadire l'immediata applicabilità della l.r. 30/2012, art. 3 comma 1 bis, che richiede nei procedimenti in corso, la valutazione dei progetti sulla base dei criteri dell'allegato C sottoponendoli a verifica di assoggettabilità a VIA, qualora producano impatti significativi e negativi sull'ambiente, anche in assenza delle modalità di attuazione;
- 3) approvare urgentemente la delibera delle modalità di attuazione ed applicazione previste al comma 1 bis dell'art. 3 della l.r. 3/2012, che si ritengono necessarie.